PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO

RenOils

(valida a decorrere dal 1° agosto 2024)

Sommario

Premessa 2

1. Principi generali 3

2. Esclusioni dal campo di applicazione del contributo ambientale 4

2.1. Dichiarazione per soggetti non obbligati 5

3. Valore del contributo 6

3.1. Modalità di esposizione in fattura 7

4. Definizioni 7

5. Spostamento del punto di prelievo con accordo. 8

5.1. Accordo per lo spostamento del punto di prelievo 8

5.2. Spostamento del punto di prelievo con autodichiarazione. Riconoscimento delle autodichiarazioni pregresse. 9

6. Procedura ordinaria 9

7. Procedura semplificata forfettaria e tempistiche di riferimento 10

8. Decorrenza delle comunicazioni e scadenze per il pagamento dei contributi riscossi 11

9. Disposizioni finali 12

MODULISTICA: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 13

Allegati 13

Premessa

L'art. 233, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che gli operatori della filiera di gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti che non aderiscono al CONOE possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo, organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. Il sistema adottato deve essere riconosciuto dal Ministro dell'ambiente.

Il decreto 22 giugno 2016, di approvazione dello schema di statuto tipo per i consorzi degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 158 dell'8 luglio 2016. In data 5 ottobre 2016 è stato, pertanto, costituito, nella forma di consorzio, RenOils (nel prosieguo, anche solo ***RenOils*** o ***il Consorzio***).

RenOils ha ottenuto il riconoscimento con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 37 del 6 aprile 2018. Il decreto di riconoscimento ha accertato che il sistema alternativo RenOils «presenta gli elementi di operatività di base idonei (…) ai fini del riconoscimento». RenOils svolge, per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicura la raccolta presso i soggetti che, in ragione della propria attività professionale, detengono oli e grassi vegetali e animali esausti nonché il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

Al Consorzio partecipano le imprese che fanno parte dei seguenti comparti:

comparto a): le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

comparto b): le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;

comparto c): le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

comparto d): eventualmente, i produttori e gli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili che abbiano versato il contributo ambientale.

Per gli operatori del comparto d) l'obbligo di adesione nasce al prodursi dell'"evento" rappresentato dal versamento del contributo. L'obbligo di adesione non grava, pertanto, sul produttore/importatore che non applica il contributo ambientale sui propri prodotti, non rientrando gli stessi nel campo di applicazione del contribuito.

Ai sensi dello Statuto RenOils, le imprese sopra elencate possono partecipare al Consorzio tramite le

proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali Associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate (art. 4, paragrafo 3, dello Statuto). La mancata partecipazione dei soggetti obbligati al CONOE ovvero ad uno dei sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 è sanzionata con una ammenda pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi (art. 256, comma 8 D.Lgs. n. 152/2006).

Ai sensi dell'art. 233, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006, «chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzio», entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività ai sensi del successivo comma 15, fermo restando la possibilità di organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale.

I soggetti che, in ragione della propria attività professionale detengano oli e grassi animali e vegetali esausti devono, in attesa del conferimento ai consorzi, stoccarli in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

1. Principi generali

Ai sensi dell'articolo 233, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le risorse finanziarie dei Consorzi sono costituite:

a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;

b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

c) dalle quote consortili;

d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare; destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzio.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 154/2016, il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 della legge n. 154/2016 RenOils disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

Il contributo ambientale è, pertanto, applicato agli oli e grassi animali e vegetali:

- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);

- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all'esportazione o esportati);

L'art. 233 del D.Lgs. 152/2006 include, pertanto, tra le risorse finanziarie dei consorzi che operano nella filiera degli oli e grassi animali e vegetali esausti un contributo ambientale (comma 10, lett. d)) posto a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili (cioè destinati a diventare rifiuti).

Per il primo anno di applicazione, il *quantum* del contributo è stato definito con legge, in particolare con l'art. 10 della L. n. 154/2016, con cui il Legislatore nazionale ha determinato la misura del contributo, contestualmente prevedendo che esso sia versato, in alternativa al CONOE, ai sistemi alternativi istituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006, così completando la disciplina dei sistemi alternativi anche con riferimento alla percezione del contributo.

Ancorché in sede di prima applicazione esso sia stato predeterminato con norma primaria, il contributo sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.

L'art. 10, nei suoi commi 2 e seguenti, contiene disposizioni e principi applicabili in generale a tutti i consorzi della filiera, quindi anche ai sistemi autonomi.

In particolare, la corresponsione del contributo avviene a partire dal punto di prima immissione dell'olio o grasso animale e vegetale sul mercato interno, da intendersi come la prima immissione di olio o grasso a destinazione alimentare, pronto al consumo. Il pagamento è dovuto sia per il prodotto sfuso, cioè immesso sul mercato non confezionato, che per il prodotto confezionato.

La scadenza di versamento del contributo al CONOE ovvero ai sistemi alternativi è trimestrale.

Il contributo è reso evidente nelle fatture di vendita attraverso la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione.

Il quadro normativo appena descritto è stato completato con lo statuto tipo per i consorzi degli oli e grassi vegetali e animali esausti, adottato con D.M. 22 giugno 2016, che, all'art. 11, ribadisce che il contributo è determinato «nella misura necessaria per garantire l'equilibrio di gestione del consorzio», vale a dire la copertura integrale dei costi sostenuti dal Consorzio per lo svolgimento delle attività previste dalla legge e dallo Statuto.

Le presenti procedure si applicano fino a successiva modifica.

Resta ferma la possibilità di definire con RenOils specifiche modalità di pagamento del contributo per casistiche che presentano peculiari esigenze, su richiesta degli operatori o di loro Associazioni.

2. Esclusioni dal campo di applicazione del contributo ambientale

Il comma 3 dell'art. 10 della L. n. 154/2016 individua le ipotesi di esenzione dal versamento del contributo ambientale in base alla tipologia di olio ed eventualmente alla misura del contenitore il cui l'olio è immesso, se – e solo se - per la prima volta, sul mercato.

Al fine di assicurare la razionalità e l'equità del sistema, anche in aderenza ai principi espressi dal Consiglio di Stato con il parere 2004/11645, del 21 novembre 2007, l'articolo 10 della legge 28 luglio

2016, n. 154 contempla alcune esclusioni dall'applicazione del contributo, in ragione della non suscettibilità degli oli e grassi a diventare esausti o in quanto non rientranti nelle finalità del Consorzio.
Il contributo ambientale, quindi, non si applica a

- olio extravergine di oliva, che è sempre escluso se in confezioni fino a 5 litri.

Nel caso di confezionamento in confezioni di capacità superiore a 5 litri, l'olio extravergine resta comunque escluso, fatto salvo il caso in cui, in concreto, sia dimostrato che l'impiego o la gestione dello stesso determinano la produzione di rifiuti.

- altri oli e grassi

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Restano in ogni caso esclusi dal contributo ambientale, di cui all'art. 10 della legge n. 154/2016, gli oli ed i grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare e gli oli e i grassi animali e vegetali e i prodotti con questi conservati destinati al mercato estero.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 154/2016 RenOils disciplina «le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione».

Con decorrenza dal 1° ottobre 2019 sono esclusi dal pagamento del contributo ambientale gli oli e grassi animali e vegetali, impiegati come ingrediente nelle conserve alimentari, in confezioni fino a 1 kg di peso complessivo (peso prodotto contenuto + peso olio) per le conserve ittiche e di 2 kg di peso complessivo (peso prodotto contenuto + peso olio) per tutte le altre tipologie di conserve come indicato in etichetta, ferma restando l'esclusione per tutte le conserve alimentari in cui è impiegato esclusivamente olio extra vergine di oliva, a prescindere dalle dimensioni delle confezioni.

Le aziende utilizzatrici degli oli e grassi come ingredienti non sono soggette al contributo se non produttive di rifiuto indipendentemente dalla capacità/peso delle confezioni prodotte e commercializzate.

2.1. Dichiarazione per soggetti non obbligati

Il contributo ambientale non si applica, oltre che nei casi espressamente disciplinati dall'articolo 10 della L. n. 154/2016, alle ipotesi di cessione di oli e grassi non destinati a divenire rifiuto.

Nel caso di processi produttivi ripetitivi, non destinati a determinare la produzione di oli o grassi esausti è possibile per gli utilizzatori che ritengano di rientrare in una o più delle fattispecie di esclusione produrre al proprio fornitore una dichiarazione che attesti e giustifichi la ragione dell'esclusione (Modulo REN/04).

La dichiarazione deve essere compilata adeguatamente, con tutte le informazioni richieste, contenenti anche una descrizione dei processi produttivi dell'azienda e dei suoi prodotti finali, e soggetta ad approvazione da parte di RenOils.

Tale dichiarazione, che prevede sanzioni penali in caso di false comunicazioni, deve essere trasmessa su carta intestata al fornitore di oli/grassi prima delle operazioni di cessione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questi delegato.

La dichiarazione va inviata dall'operatore che intenda avvalersi dell'esclusione al fornitore e a RenOils (a mezzo pec, all'indirizzo **renoils@pec.it**), al fine di consentire i controlli del caso, e non deve essere rinnovata, salvo intervengano variazioni che comportino l'avvio di un'attività di impiego di oli o grassi potenzialmente produttiva di rifiuti.

N.B. il modulo REN/04 può essere prodotto solo da coloro che svolgano esclusivamente attività destinate a non produrre, nel corso dell'anno, alcun tipo di olio o grasso esausto. Nel caso di svolgimento di attività miste, vale a dire alcune destinate a generare la produzione di rifiuto ed altre no, l'impresa, essendo parzialmente soggetta al contributo, dovrà applicare la procedura ordinaria o forfettaria a seconda delle casistiche.

Il modulo REN/04 deve essere compilato sulla base del modello reso disponibile nelle presenti procedure e non può essere modificato o integrato.

Gli operatori che ne abbiano necessità possono allegare documentazioni o dichiarazioni integrative.

3. Valore del contributo

L'articolo 10 della legge n. 154/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, stabilisce i seguenti valori del contributo in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg (0,0093/l, calcolando il peso specifico in 916Kg/m³);

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg (0,0099/l, calcolando il peso specifico in 920Kg/m³);

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg (0,0093/l).

L’entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica da parte del Ministero dell’ambiente.

3.1. Modalità di esposizione in fattura

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 154/2016 è data evidenza delle somme versate a titolo di contributo ambientale riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», in tutte le fasi della commercializzazione.

Tali somme sono sempre esposte in fattura dal produttore del prodotto, oppure dal soggetto che ha assunto su di sé (dandone comunicazione al Consorzio) il punto di prelievo del contributo ambientale, al momento della cessione a un distributore o a un utilizzatore, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare del contributo ambientale dovuto sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare, unitariamente per singola tipologia individuata dall’art. 10, comma 1, della Legge 154/2016. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.

In occasione di tutte le cessioni del prodotto da parte di distributori di prodotto confezionato, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il soggetto cedente può alternativamente indicare, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola tipologia individuata dall’art. 10, comma 1, della Legge 154/2016, ovvero la sola dicitura “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”.

4. Definizioni

Ai fini e per gli effetti delle presenti procedure, si applicano le seguenti definizioni:

Oli e grassi vegetali ed animali esausti: tutti gli oli ed i grassi animali o vegetali rientranti nella definizione di rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs.152/06;

Produttore: il soggetto, persona fisica o giuridica, che produce l’olio o il grasso animale o vegetale destinato all’uso alimentare e suscettibile di diventare rifiuto (ai fini delle procedure, è assimilato al produttore l’operatore che raffina o importa gli oli o i grassi). Ai fini delle procedure, l’importatore è considerato come produttore;

Utilizzatore: il soggetto, persona fisica o giuridica, che impiega professionalmente ad uso alimentare oli e grassi animali o vegetali e la cui attività può dare luogo alla formazione di olio o di grasso animale o vegetale esausto;

Confezionatore: il soggetto, persona fisica o giuridica, che procede al confezionamento dell’olio o del grasso animale o vegetale in confezioni di capacità inferiore a 2000 Kg;

Commerciante all’ingrosso: il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali confezionati, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

Commerciante all’ingrosso di prodotto sfuso: il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli allo stato sfuso o in confezioni di capacità uguale o superiore a 2000 kg, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

Commerciante al dettaglio: il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali, confezionati e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Si ricorda che, ai fini delle procedure, gli operatori potrebbero svolgere anche più di una delle attività indicate.

5. Spostamento del punto di prelievo con accordo.

I commercianti all'ingrosso di prodotto sfuso ed i confezionatori possono procedere allo spostamento del punto di prelievo comunicando a RenOils ed all'operatore che gli cede l'olio la volontà di assumersi gli oneri connessi al pagamento del contributo nei confronti del Consorzio.

In caso di cessione del prodotto ad un utilizzatore, o ad un commerciante all'ingrosso di prodotto confezionato o ad un commerciante al dettaglio non è possibile procedere con lo spostamento del punto di prelievo ed il contributo deve essere applicato direttamente in fattura e, successivamente, versato a RenOils con le tempistiche e le modalità previste per il produttore. Lo spostamento del punto di prelievo può essere effettuato mediante la sottoscrizione di un accordo, con le modalità indicate al punto 5.1.

L'accordo deve essere comunicato a RenOils.

A seguito della comunicazione al Consorzio dell'accordo per lo spostamento del punto di prelievo è possibile evidenziare in fattura la dicitura «Contributo ambientale assolto con spostamento del punto di prelievo».

In caso di spostamento del punto di prelievo, i commercianti all'ingrosso di prodotto sfuso ed i confezionatori saranno tenuti a versare il contributo ambientale al Consorzio cui abbia aderito il produttore che gli cede l'olio.

In caso di peculiari situazioni, da valutare caso per caso, il Consorzio può autorizzare lo spostamento del punto di prelievo anche nel caso di cessione di oli o grassi ad utilizzatori, previa richiesta degli stessi. In tale ipotesi, lo spostamento del punto di prelievo ha validità solo successivamente all'autorizzazione espressa da parte di RenOils.

5.1. Accordo per lo spostamento del punto di prelievo

È possibile per gli operatori sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo:

- da produttore a commerciante all'ingrosso di prodotto fuso;

- da produttore a confezionatore;

- da commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso a confezionatore.

Nelle suddette ipotesi, gli operatori indicati che intendano procedere allo spostamento del punto di prelievo sottoscrivono apposito accordo, sulla base del modello reso disponibile da RenOils (modello REN/01) e ne danno comunicazione al Consorzio medesimo con PEC prima dell'emissione della fattura in cui è indicato l'avvenuto spostamento del punto di prelievo.

Il confezionatore, o commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, a seconda delle casistiche, subentrano al produttore nei rapporti con il Consorzio, con riferimento alle procedure di versamento del contributo.

Al ricevimento dell'Accordo, il Consorzio, effettuate le verifiche del caso, comunica agli operatori il numero di riferimento della pratica, da citare nelle successive comunicazioni in caso di sottoscrizione di accordi successivi da parte dei medesimi operatori per l'ulteriore spostamento del punto di prelievo verso un altro operatore a valle (ad esempio, primo accordo da produttore a commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e, successivamente, accordo tra il medesimo ed un confezionatore).

L'accordo, fino a sua revoca, ha validità per tutte le transazioni effettuate tra i soggetti che lo sottoscrivono, salva diversa comunicazione al Consorzio.

L'accordo è firmato dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questo delegato, allegando, in caso di delega, l'atto di delega e copia dei documenti di identità del delegato e del delegante.

I commercianti all'ingrosso di prodotto sfuso ed i confezionatori che abbiano proceduto allo spostamento del punto di prelievo, in data antecedente al 6 aprile 2018, sulla base di accordo previsto dalle procedure del CONOE, ne danno comunicazione a RenOils con PEC, compilando il modulo REN/01.bis. L'accordo già stipulato in data antecedente al 6 aprile 2018 è considerato valido se correttamente comunicato a RenOils con il modulo REN/01.bis.

5.2. Spostamento del punto di prelievo con autodichiarazione. Riconoscimento delle autodichiarazioni pregresse.

I commercianti all'ingrosso di prodotto sfuso ed i confezionatori che abbiano proceduto allo spostamento del punto di prelievo, in data antecedente al 6 aprile 2018, sulla base di autodichiarazione consentita dalle procedure del CONOE, ne danno comunicazione a RenOils con PEC, compilando il modulo REN/03, prima dell'emissione della fattura in cui è indicato l'avvenuto spostamento del punto di prelievo.

Per il periodo di vigenza delle presenti procedure sono considerati validi anche gli spostamenti del punto di prelievo effettuati con autodichiarazione in data precedente al 6 aprile 2018.

Successivamente al 6 aprile 2018, lo spostamento del punto di prelievo è consentito solo con l'accordo di cui al paragrafo 5.1.

6. Procedura ordinaria

L'articolo 10 della legge n. 154/2016 dispone che il contributo si applica alla prima cessione sul mercato nazionale a titolo oneroso o gratuito dell'olio o del grasso (si tratta del momento in cui l'olio o il grasso passa dall'ultimo produttore o dall'importatore al primo commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, confezionatore, o utilizzatore, o commerciante, ovvero del momento della importazione di prodotto confezionato).

Nella procedura ordinaria, l'operatore interessato (produttore/importatore/raffinatore o, in caso di spostamento del punto di prelievo, commerciante all'ingrosso o confezionatore) applica in fattura il

contributo su tutto il quantitativo di oli e grassi ceduto. Il contributo è evidenziato in fattura.

Alle scadenze di seguito indicate, l'operatore interessato versa al Consorzio il contributo riscosso, con riferimento alle fatture emesse nel trimestre precedente.

Gli operatori a valle di quello che ha applicato il contributo possono formulare richieste di rimborso o riceverne da parte degli operatori a cui abbiano a loro volta ceduto il prodotto, per confezioni o impieghi non soggetti a contribuzione.

La richiesta di rimborso non può essere effettuata da commercianti all'ingrosso o al dettaglio di prodotto confezionato ed in tutti le ipotesi di applicazione della procedura forfettaria.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata da ogni operatore al proprio fornitore, fino al produttore che, a sua volta, la inoltra a RenOils con il modulo REN/05.

Le richieste di rimborso devono pervenire a RenOils entro il 31 marzo dell'anno successivo quello di riferimento.

RenOils, svolti gli accertamenti del caso, quantifica il rimborso dovuto. Per agevolare la procedura di rimborso, è possibile per il Consorzio versare il quantum dovuto direttamente all'operatore interessato, previo accordo con quello che ha applicato il contributo, da comunicare preventivamente al Consorzio.

Non è possibile procedere alla richiesta di rimborso per somme di valore inferiore ai 20 euro/anno.

7. Procedura semplificata forfettaria e tempistiche di riferimento

La procedura semplificata definisce, sulla base di un criterio presuntivo, una percentuale forfettaria che rappresenta un valore medio di riferimento tra impieghi suscettibili e non di determinare la produzione di rifiuti, in alternativa alla richiesta di rimborso da parte dei clienti.

Questa percentuale è frutto delle stime elaborate da RenOils, anche sulla base dell'analisi di dati e degli studi di settore riferiti al mercato di riferimento. Tali studi ed analisi potranno essere aggiornati e perfezionati in ragione dei risultati del monitoraggio e dell'analisi di dati che RenOils sta svolgendo.

Obiettivo di tale modalità di riscossione del contributo è quello di prevenire l'applicazione del contributo stesso ad ipotesi che darebbero luogo, successivamente, a richieste di rimborso da parte degli utilizzatori o dei confezionatori, con notevoli complicazioni anche sotto il profilo dell'onere probatorio e di accertamento a carico degli operatori e del Consorzio.

L'applicazione della procedura semplificata non consente l'accesso alle procedure di rimborso.

La procedura semplificata forfettaria è automaticamente applicata, in assenza di specifica dichiarazione da parte degli operatori per l'applicazione della procedura ordinaria.

La procedura semplificata deve comunque essere sempre applicata nei casi di cessione a commercianti all'ingrosso di prodotto confezionato o di commercianti al dettaglio.

Per l'anno 2024, a decorrere dal 1° agosto 2024, la percentuale forfettaria è pari al 40 % del quantitativo immesso sul mercato. In caso di cessione da parte dei confezionatori o di operatori a

valle dei confezionatori, il quantitativo del 40 % è calcolato al netto delle confezioni escluse dall'applicazione del contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 154/2016.

A titolo volontario, le imprese tenute agli obblighi di comunicazione e versamento su base trimestrale del contributo possono scegliere di procedere al versamento con cadenza mensile.

In tale ipotesi, le imprese comunicano a RenOils su base mensile e applicano la percentuale forfettaria del 35 %, in luogo del 40 %, sempre al netto delle confezioni escluse dall'applicazione del contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 154/2016.

La dichiarazione va trasmessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le aziende di nuova costituzione trasmettono la dichiarazione relativa al primo anno di attività entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata avviata l'attività da cui scaturisce l'obbligo di versamento del contributo.

Pertanto, possono verificarsi i seguenti casi:

a) l'impresa opta per la dichiarazione trimestrale

l'impresa applica il contributo sul 40 % dell'olio o grasso immesso sul mercato (al netto delle confezioni escluse dall'applicazione del contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 154/2016) e procede alla comunicazione al Consorzio dei dati relativi al contributo riscosso con le seguenti scadenze:

- 10 aprile – con riferimento al trimestre 1° gennaio – 31 marzo;

- 10 luglio - con riferimento al trimestre 1° aprile - 30 giugno;

- 10 ottobre - con riferimento al trimestre 1° luglio - 30 settembre;

- 10 gennaio - con riferimento al trimestre 1° ottobre - 31 dicembre.

b) l'impresa opta per la dichiarazione mensile

L'impresa applica il contributo sul 35 % dell'olio o grasso immesso sul mercato, al netto delle confezioni escluse dall'applicazione del contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 154/2016, e procede alla comunicazione al Consorzio dei dati relativi al contributo riscosso entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

8. Decorrenza delle comunicazioni e scadenze per il pagamento dei contributi riscossi

Le comunicazioni per il versamento del contributo a RenOils e le scadenze per il pagamento avvengono con le seguenti tempistiche:

A) In caso di scelta della comunicazione su base mensile:

- entro 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Le comunicazioni dei quantitativi soggetti al contributo (al netto delle esclusioni esplicitamente previste dalla legge e chiarite nella procedura), nonché dei relativi importi devono essere trasmessi a

RenOils con il modello REN/02-A) (scaricabile dal sito www.renoils.it) entro le date indicate al punto precedente, inviando una pec all'indirizzo **renoils@pec.it**.

RenOils provvederà all'emissione di regolare fattura applicando l'aliquota Iva del 22% ed indicando la modalità di pagamento.

Il pagamento va effettuato entro il giorno 30 del mese di emissione della fattura.

B) In caso di scelta della comunicazione su base trimestrale:

- 10 aprile (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)

- 10 luglio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)

- 10 ottobre (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)

- 10 gennaio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)

Le comunicazioni dei quantitativi soggetti al contributo (al netto delle esclusioni esplicitamente previste dalla legge e chiarite nella procedura), nonché dei relativi importi devono essere trasmessi a RenOils con il modello REN/02-B) (scaricabile dal sito www.renoils.it) entro le date indicate ai punti precedenti, inviando una p6ec all'indirizzo **renoils@pec.it**.

RenOils provvederà all'emissione di regolare fattura, applicando l'aliquota Iva del 22% ed indicando la modalità di pagamento.

Il pagamento va effettuato entro il giorno 30 del mese di emissione della fattura.

9. Disposizioni finali

La presente procedura non viola le disposizioni dell'articolo 233, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di responsabilità e si applica a decorrere dal 1° agosto 2024, fino a sua successiva modifica.

MODULISTICA: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Modalità di compilazione

I moduli sono scaricabili dal sito www.renoils.it e devono essere compilati integralmente e sul formato predisposto, senza effettuare modifiche nel formato o variazioni nelle informazioni richieste.

I moduli devono essere predisposti a firma del legale rappresentante dell'impresa o da soggetto munito di apposita delega.

I moduli sono sottoscritti ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, nell'ipotesi di dichiarazioni false, incomplete o inesatte.

È possibile allegare eventuale documentazione integrativa a quella richiesta, se necessario ai fini della valutazione della relativa pratica.

Modalità di trasmissione

I moduli devono essere trasmessi secondo le tempistiche espressamente definite nelle presenti procedure ed inviati a RenOils esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo **renoils@pec.it.**

Allegati

Modulo REN/01

Modulo REN/01.bis

Modulo REN/02-A

Modulo REN/02-A Istruzioni per la compilazione

Modulo REN/02-B

Modulo REN/02-B Istruzioni per la compilazione

Modulo REN/03

Modulo REN/04

Modulo REN/05